



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 989 del 29/12/2022

Oggetto:

**APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONTRATTO TRA ASL VCO,
EE.GG. DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E RR.SS.AA.
DELL'ASL VCO PER LO SVOLGIMENTO INTEGRATO DELLE ATTIVITA'
SOCIO-SANITARIE A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI -
PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2025**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: DISTRETTO VCO

L'estensore dell'atto: Petronini Francesca

Il Responsabile del procedimento: Gaviraghi Lorenzo

Il Dirigente/Funziionario: Rodari Antonio

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC DISTRETTO VCO di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

«**CONSIDERATO** che il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie per garantire i livelli essenziali di assistenza, ha ampliato le tipologie dei soggetti autorizzati a fornire tali prestazioni estendendolo anche a strutture private provviste dei necessari requisiti strutturali e gestionali. In particolare tale nuova articolazione dell'offerta sanitaria si fonda sul regime dell'accreditamento istituzionale necessario e presupposto alla stipulazione di accordi contrattuali con le strutture che possiedono i requisiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale;

RILEVATO che la Regione Piemonte ha dato attuazione alla disposizione testé richiamata mediante l'adozione di diversi provvedimenti ed in particolare, per le strutture socio-sanitarie, con l'approvazione e l'emanazione delle norme contenute nella DGR 14.9.2009, n. 25-12129 *"Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie"*,

RILEVATO ALTRESI' che il predetto provvedimento aveva demandato ad un successivo provvedimento l'approvazione di uno schema contrattuale tipo regionale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici (Aziende Sanitarie Locali e Enti gestori dei servizi socio-assistenziali) e soggetti gestori delle strutture in parola;

DATO ATTO che tale schema contrattuale è stato adottato con la DGR 7 dicembre 2009, n. 44-12758 *"Approvazione dello schema contrattuale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio sanitarie accreditate"* disponendo, in particolare, che gli articoli che lo compongono non possono essere derogati dalle parti contraenti fatte salva - limitatamente alle strutture per disabili e minori - la possibilità di concordare eventuali pattuizioni integrative non contrastanti sia con quelle definite nello schema allegato alla DGR 44/2009, sia con la citata DGR n. 25-12129/2009, sia con la specifica normativa di riferimento;

DATO ALTRESI' ATTO che lo schema contrattuale di cui al precedente alinea è stato modificato con DGR n. 85-6287 del 02.08.2013 con la quale sono state altresì introdotte rilevanti modifiche in ordine ad alcuni requisiti del modello organizzativo nonché al piano tariffario da applicare; la stessa DGR n. 85-6287/2013 è stata successivamente sottoposta a modifiche ed integrazioni e di queste le più recenti ed ultime sono la DGR n. 1-5575 del 07.09.2022, nonché la DGR n. 10-4727 del 04.03.2022, a sua volta integrata dalla DGR n. 21-5374 del 15.07.2022.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

RILEVATO che sulla scorta delle considerazioni che precedono il Direttore della SOC Distretto VCO unitamente ai Direttori degli Enti Gestori delle Funzioni socio-assistenziali del VCO hanno concordato, con le strutture residenziali interessate, lo schema di contratto per la regolazione dei reciproci rapporti in ordine allo svolgimento integrato delle attività socio-sanitarie a favore di anziani non autosufficienti che avrà efficacia per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2025, come dettagliato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e che potrà essere riesaminato in caso intervenissero disposizioni in materia nazionali e/o regionali;

TENUTO CONTO che con DGR 18-1326 del 20 aprile 2015 è stato individuato lo standard di riferimento pari a 1,7% dei residenti di età superiore a 65 anni per l'assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti;

RILEVATO che l'onere derivante dalla convenzione in oggetto, stante l'attuale numero e distribuzione per intensità assistenziale dei posti convenzionati, viene determinato presuntivamente per l'anno 2023 in € 9.770.756,56 e che viene assunto:

- per € 1.902.000,00 al conto 3.10.03.33/23, sub impegni 27-38-63,
- per € 7.868.756,56 al conto 3.10.18.04/23, sub impegni 32-33-66;

DI PRENDERE ATTO che l'onere presunto riguardante gli anni 2024 e 2025 ricalca quello del punto precedente;

ATTESO infine che il Direttore Generale, nell'esercizio della propria facoltà di delega, ritiene di incaricare il Direttore della SOC Distretto VCO alla materiale sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture di rispettiva competenza territoriale;

VISTI il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e smi, la DGR 14.9.2009 n. 25-12129, la DGR 7 dicembre 2009 n. 44-12758, la DGR 02.08.2013 n. 85-6287 e smi di cui ultima la DGR n. 1-5575 del 07.09.2022, la DGR n. 10-4727 del 04.03.2022 come integrata dalla DGR n. 21-5374 del 15.07.2022».

CONDIVISA la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502 /1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE**, per i motivi esposti in narrativa, lo schema di contratto tra l'ASL VCO, gli Enti Gestori delle Funzioni Socio-Assistenziali e le strutture residenziali socio-sanitarie che regola, **per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2025**, i reciproci rapporti in ordine allo svolgimento integrato delle attività socio-sanitarie a favore di anziani non autosufficienti, come dettagliato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo composto da n. 8 pagine.
- 2. DI PRENDERE ATTO** che lo schema di contratto potrà essere riesaminato in caso intervenissero disposizioni in materia nazionali e/o regionali;
- 3. DI DARE ATTO** che l'onere derivante dalla convenzione in parola, stante l'attuale numero e distribuzione per intensità assistenziale dei posti convenzionati, viene determinato presuntivamente per l'anno 2023 in € 9.770.756,56 e che viene assunto:
 - per € 1.902.000,00 al conto 3.10.03.33/23, sub impegni 27-38-63,
 - per € 7.868.756,56 al conto 3.10.18.04/23, sub impegni 32-33-66;
- 4. DI PRENDERE ATTO** che l'onere presunto riguardante gli anni 2024 e 2025 ricalca quello del punto precedente.
- 5. DI INDIVIDUARE** quale soggetto deputato alla sottoscrizione dei contratti il Direttore SOC Distretto VCO, ai sensi dell'art. 4.6 del regolamento aziendale ha provato con deliberazione n. 290 del 12/05/2017;
- 6. DI DARE MANDATO** alla SOC Affari Generali Legali Istituzionale di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L.R. 10/1995

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E
SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE**

Tra

l'ASL VCO (di seguito denominata semplicemente ASL), con sede ad Omegna in via Mazzini n. 117, n° codice fiscale 00634880033, legalmente rappresentata, per il presente atto, dal Direttore del Distretto VCO dott. Paolo Borgotti, su delega del Direttore Generale dott.ssa Chiara Serpieri;

con, per quanto di competenza, l'Ente Gestore dei Servizi Sociali (di seguito denominato semplicemente EG) con sede a, in via, n° codice fiscale legalmente rappresentato da

e

il presidio socio-sanitario, con sede legale a, in via n° codice fiscale legalmente rappresentato da

PREMESSO CHE

- con DGR n. 25-12129 del 14.9.2009, sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semi-residenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta DGR n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il presidio socio-sanitario, ubicato a, via con Deliberazione/Determinazione Dirigenziale n. del, adottata da, è stato autorizzato al funzionamento per:
 - n° posti/posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia
- il Predetto presidio socio-sanitario con è stato accreditato per i posti letto di tipologia sopra specificati;
- l'ASL intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- l'EG delle funzioni socio-assistenziali suindicato intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto ovvero ad informare il comune competente che non abbia trasferito le competenze per gli interventi economici;

Tutto ciò premesso:

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Il presente contratto viene stipulato in attuazione della DGR n° 25-12129 del 14.9.2009, nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del BUR in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. L'ASL e l'EG si avvalgono del presidio socio-sanitario, con sede in (.....) , nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna/notturna, residenziale/semiresidenziale socio/sanitaria - sanitaria integrata a favore della seguente tipologia di utenza: anziani/soggetti non autosufficienti per i seguenti posti/posti letto:
- n°..... posti/posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia;
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto - ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo
4. Il Presidio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nei presidi che svolgono attività ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico - secondo le previsioni normative - che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.
5. L'ASL e l'EG possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita un' adeguata apertura , secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e l'EG possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le AA.SS.LL. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4 - Procedure di accoglienza

Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni di utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale/Piano Educativo Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5 - Sistema tariffario e pagamenti

1. Per le Strutture per anziani non autosufficienti di cui alla DGR 45-4248 del 30 luglio 2012, la tariffa giornaliera, comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune, è determinata dal Piano Tariffario Regionale in vigore (ai sensi delle DGR n. 85-6287 del 02.08.2013 e s.m.i., di cui ultima la DGR n. 1-5575 del 07.09.2022 e la DGR n. 10-4727 del 04.03.2022 come integrata dalla DGR n. 21-5374 del 15.07.2022), in relazione alla fascia assistenziale e con suddivisione della compartecipazione al costo nella misura ivi stabilita. Le eventuali modifiche del Piano Tariffario troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.
2. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e della quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti diurni e ai posti letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL., Comuni) è fissata in:

Livello di intensità	Tariffa complessiva Periodo 01.01.2023 - 31.12.2025
Alta Intensità Ass. - Livello Incrementato	€. 109,82/die
Alta Intensità Assistenziale	€. 100,66/die
Medio-Alta Intensità Assistenziale.	€. 92,54/die
Media Intensità Assistenziale	€. 81,34/die
Medio-Bassa Intensità Assistenziale	€. 76,76/die
Bassa Intensità Assistenziale	€. 75,24/die
Centro Diurno Integrato Anziani	€. 48,36/die
Centro Diurno Integrato Autonomo Anziani	€. 48,36/die

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

3. Per le tipologie indicate al punto 2 l'ASL contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:

Livello di intensità	Tariffa complessiva Periodo 01.01.2023 - 31.12.2025
Alta Intensità Ass. - Livello Incrementato	€. 54,91/die
Alta Intensità Assistenziale	€. 50,33/die
Medio-Alta Intensità Assistenziale.	€. 46,27/die
Media Intensità Assistenziale	€. 40,67/die
Medio-Bassa Intensità Assistenziale	€. 38,38/die
Bassa Intensità Assistenziale	€. 37,62/die
Centro Diurno Integrato Anziani	€. 24,18/die
Centro Diurno Integrato Autonomo Anziani	€. 24,18/die

4. Per le tipologie indicate al punto 2 la quota tariffaria a carico dell'utente/Comune - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'EG, ovvero dal Comune competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:

Livello di intensità	Tariffa complessiva Periodo 01.01.2023 - 31.12.2025
Alta Intensità Ass. - Livello Incrementato	€. 54,91/die
Alta Intensità Assistenziale	€. 50,33/die
Medio-Alta Intensità Assistenziale.	€. 46,27/die
Media Intensità Assistenziale	€. 40,67/die
Medio-Bassa Intensità Assistenziale	€. 38,38/die
Bassa Intensità Assistenziale	€. 37,62/die
Centro Diurno Integrato Anziani	€. 24,18/die
Centro Diurno Integrato Autonomo Anziani	€. 24,18/die

5. I valori tariffari sopraindicati, ad eccezione di quelli per le strutture RSA per anziani non autosufficienti di cui alla DGR 45-4248 del 30 luglio 2012, sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. L'aggiornamento periodico delle tariffe per le strutture RSA per anziani non autosufficienti di cui alla DGR 45-4248 del 30 luglio 2012 è definito dalla Regione Piemonte con cadenza di norma biennale.
6. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa residenziale e semi-residenziali pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento, il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'ASL, alla Commissione di Vigilanza e al Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

7. Il costo dei servizi aggiuntivi, di cui al punto 7 dell'Allegato 1 alla DGR 45-4248/2012, ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'ASL di competenza territoriale e si può applicare ai soli utenti senza integrazione dell'Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali; dovrà, inoltre, essere mensilmente fatturato con indicazione analitica;
8. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla DGR n. 25-12129 del 14.9.2009, come integrata/modificata con DGR n. 45-4248 del 30.07.2012, DGR n. 10-4727 del 04.03.2022 e DGR n. 21-5374 del 15.07.2022 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto esplicitato al precedente punto 5.
9. Il presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla DGR n. 25-12129 del 14.9.2009, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla DGR n. 25-12129/2009 d'anziché richiamata.
10. Eventuali incrementi tariffari per particolari tipologie di utenza, non riconducibili alle fasce assistenziali di cui alle DGR n. 45-4248 del 30 luglio 2012, DGR n. 10-4727 del 04.03.2022 e DGR n. 21-5374 del 15.07.2022 saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto;
11. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'ASL nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata DGR n. 25-12129 del 14.09.2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a) della LR 8-01-2004 n°1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente avviene - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il presidio - dall'ASL e dall'EG in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 CC-.
12. Il presidio si impegna ad emettere mensilmente fattura allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'ASL e, in casi necessari, dall'EG e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di legge previsti. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D Lgs. n. 231 del 09.10.2002 che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 CC, nella misura degli interessi legali.
13. E' fatta salva la facoltà dell'ASL (e nei casi previsti dall'EG) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

14. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'EG.

Art. 6 - Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche -

Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. Il presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'ASL e dell'EG circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociosanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'ASL, al Comune di residenza e al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico deve trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'ASL e l'EG, attraverso la competente UVG s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il presidio deve provvedere all'aggiornamento del PAI.
3. Fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'ASL e l'EG attraverso la competente UVG nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere, con un preavviso non inferiore alle 48 ore, controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali, i controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o suo sostituto, con l'eventuale assistenza dei membri dell'equipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e, qualora nominato, del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'ASL, al Comune di residenza ed al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
 - a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'ASL e, per i casi previsti, all'EG; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'ASL ed al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.
5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta e il presidio socio-sanitario sia in grado di fornirla, l'ASL e l'EG valutando congiuntamente in modo particolare la richiesta riconoscono al presidio un retta posta a loro carico in relazione all'impegno richiesto, comunque non superiore al 50% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Le prestazioni relative ai trasferimenti in ambulanza per l'effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche, sono regolate dalle disposizioni di cui alla DGR n. 85-6287 del 02 agosto 2013.
7. L'assistenza protesica, integrativa e i farmaci sono garantiti in base alle disposizioni di cui alla DGR n. 85-6287 del 02 agosto 2013.
8. Il regolamento del Presidio definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore al 50% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla DGR n. 25-12129 del 14.9.2009, in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'ASL e l'EG s'impegnano a definire con il presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla DGR n. 25-12129/2009

Art. 8 - Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'ASL e l'EG, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e l'EG, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del CC - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento

Art. 9 - Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo delle parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dai tre sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'ASL di concerto con l'EG; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del cpc.

Art. 10 - Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal **01.01.2023 al 31.12.2025** e non è soggetto a tacito rinnovo e potrà nell'arco di anno essere riesaminato in caso intervenissero disposizioni in materia nazionali e/o regionali.
2. Il contratto viene redatto in tre copie, una per ciascun contraente, e trasmesso in via telematica tramite posta elettronica certificata alla Regione Piemonte Direzione Sanità - Settore Programmazione socio-assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e qualità.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 5 - lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 11 - Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma privata, con l'applicazione di bollo, riguarda anche le prestazioni soggette a IVA e in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Omegna, li

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL PRESIDIO**

**PER IL DIRETTORE GENERALE
dell'ASL VCO
IL DIRETTORE DELLA
SOC DISTRETTO VCO**

**PER IL SOGGETTO GESTORE
DELLE FUNZIONI SOCIO-
ASSISTENZIALI**
